



**Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani**

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 20 aprile 2017)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Forme di sostegno da parte dell'Amministrazione

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Diffusione della Cultura della Collaborazione

Articolo 13 - Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 15 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART 18 - Referto al Consiglio Comunale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, così dando attuazione allo Statuto Comunale che, all'art. 3 comma 2 prevede che: *“In attuazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali; persegue l'articolazione e l'integrazione tra iniziativa pubblica e privata.*

2 L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, è inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

3 La collaborazione con i cittadini attivi è assunta quale strumento e modalità per il raggiungimento delle finalità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione.

4 Le specifiche forme di collaborazione devono:

4.1 assicurare la prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;

4.2 consentire il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;

4.3 garantire un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni - materiali e immateriali - funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future;

- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Lucca nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) Cittadini Attivi: i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali - anche informali o riconoscibili come Comunità locali che indipendentemente dai requisiti riguardanti la cittadinanza si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento;
- d) Amministrazione Condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a Cittadini ed Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
- e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse formulata dai Cittadini Attivi, volta a proporre, con carattere di inclusività ed integrazione, interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, non configurabili come forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune;
- f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani;
- i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani;
- l) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1 La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i Cittadini Attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle possibili forme di sostegno, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle verifiche e valutazioni effettuate in ordine alle azioni svolte ed ai loro effetti;
- c) responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità quale elemento centrale nella relazione con i Cittadini e presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) inclusività e apertura: gli interventi devono essere organizzati e gestiti in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini Attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) sostenibilità: l'Amministrazione verifica che la collaborazione con i Cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni;
- g) proporzionalità: l'Amministrazione commisura gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

- i) informalità: l'Amministrazione assicura flessibilità e semplicità nella relazione con i Cittadini, dovendo in ogni caso garantire il rispetto dell'etica pubblica - come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici - e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) autonomia civica: l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonomia iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
- k) prossimità e territorialità: l'Amministrazione privilegia le Comunità locali, per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

- 1 Le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, anche la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 2 Le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune né di un rapporto di committenza da parte del Comune.
- 3 Il patto di collaborazione può prevedere anche che nell'ambito del medesimo siano previsti progetti di servizio civile ovvero di alternanza scuola/lavoro, nel caso previa le intese con le Istituzioni scolastiche.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

- 1 Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e Cittadini Attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 2 Il Patto di collaborazione può avere natura ordinaria o complessa in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3 Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (*comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.*) e partecipazione (*forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali*);
- f) le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento;
- g) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
- h) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le conseguenze per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione ed alla riconsegna dei beni;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1 L'Amministrazione individua, all'interno del proprio Organigramma, una struttura organizzativa dedicata allo sviluppo ed al presidio dei Patti di Collaborazione ed alla diffusione delle buone pratiche attivabili mediante interventi di Amministrazione Condivisa.

2 La struttura individuata:

a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

b) raccoglie le proposte di collaborazione e ne verifica e valuta l'ammissibilità;

c) individua il dirigente che dovrà attivare il confronto con il soggetto proponente e contribuire alla elaborazione del Patto di Collaborazione, coordinare i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte, sottoscrivere il Patto, comunicare al soggetto proponente il nominativo del referente comunale per il Patto e pubblicare il Patto sul portale del Comune;

d) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei Patti di collaborazione;

e) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3 Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per Patti di collaborazione, la struttura individuata avvia un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1 Possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi di modesta entità - anche ripetuti nel tempo - su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti,

decorazioni; oppure interventi relativi ad attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

2 I cittadini che intendono realizzare tali interventi presentano la proposta di collaborazione al Comune secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

3 Il modello contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

4 L'Amministrazione entro 15 giorni individua il Dirigente per le finalità del precedente art.6 comma 2 lett. c) oltre che per la sottoscrizione del Patto di Collaborazione ordinario.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1 I patti di collaborazione complessi riguardano interventi di cura o rigenerazione che comportano attività volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale mediante azioni complesse, innovative o di valore economico significativo su spazi e beni comuni.

2 Sono comunque da considerare patti di collaborazione complessi quelli che riguardino beni che presentano caratteristiche di valore storico e/o culturale.

3 Il Comune può autonomamente individuare, in apposito elenco, i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

4 I Cittadini Attivi possono a loro volta proporre all'Amministrazione beni comuni che la Giunta potrà inserire nell'elenco.

5 La proposta di collaborazione per Patti Complessi è presentata all'Amministrazione, anche per via telematica e deve essere corredata da una relazione e documenti idonei a rappresentare l'intervento che si intende realizzare.

6 La struttura deputata individua il dirigente che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c), entro 30 giorni conclude l'attività di valutazione dell'intervento proposto

ovvero comunica al proponente che non sussistono le condizioni per stipulare un patto di collaborazione, illustrandone le motivazioni.

7 Qualora l'istruttoria sia positiva il Dirigente pubblica il Patto sul portale del Comune.

8 Il Patto di collaborazione complesso è comunque approvato dalla Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla sua realizzazione, agli esiti dell'istruttoria e su proposta del dirigente individuato ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c).

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici previsti dai Patti di Collaborazione non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei medesimi beni.

2 Qualora sia rilevato un uso dei beni che ne contrasti od ostacoli la fruizione collettiva, l'Amministrazione procede alla convocazione di un confronto pubblico fra i cittadini firmatari del Patto e la cittadinanza interessata per ricostituire le condizioni originarie del Patto.

3 Nel caso che, agli esiti del confronto pubblico, non risulti possibile assicurare il ripristino della possibilità di fruizione collettiva dei beni e non siano praticabili soluzioni che tengano conto di eventuali problematiche oggettive emerse in sede di confronto ed utili ad integrare il contenuto del Patto, l'Amministrazione ne darà motivatamente conto ai cittadini firmatari del Patto che dovrà quindi considerarsi decaduto.

4 Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5 La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.

6 Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7 I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8 La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per l'attuazione del Patto.

9 Il Comune può promuovere e/o aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi e sulla base di un accordo con gli stessi che ne preveda la funzione e l'utilizzazione per finalità di carattere generale.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Forme di sostegno da parte dell'Amministrazione

1 La partecipazione del Comune alla realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi è limitata alla fornitura di supporto tecnico e materiale, nei limiti delle risorse disponibili.

2 Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi - per attività di breve durata - i dispositivi di protezione

individuale i quali, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3 Qualora il Patto di Collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico l'Amministrazione può prevedere, limitatamente alle attività inerenti il patto stesso, l'attribuzione di forme di sostegno, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) la copertura, da parte dell'Amministrazione, delle spese relative alle utenze;
- c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1 La Giunta Comunale, in relazione al contenuto dei Patti di collaborazione, può determinare l'applicazione delle misure di agevolazione previste dall'art. 24 della l. 11.11.2014 n. 164.

2 Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche).

Articolo 12 - Diffusione della Cultura della Collaborazione

1 Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2 Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva favorendo lo sviluppo e la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e Istituzione Scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 13 - Autofinanziamento

1 Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2 Il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Comunicazione di interesse generale

1 Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'Amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune. che, oltre a soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, dovrà anche facilitare la partecipazione on line da parte di tutti i cittadini.

2 L'attività di comunicazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 15 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1 La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2 Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3 Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4 La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

1 Il Comune ha l'obbligo di indicare, all'interno del Patto, i rischi potenzialmente connessi con le attività e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

2 I Cittadini Attivi hanno l'obbligo di attenersi strettamente alle indicazioni di cui al comma 1 e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3 Nel Patto di collaborazione è individuato, tra i Cittadini Attivi, il responsabile della verifica del rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel Patto di collaborazione.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1 Il Patto di Collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i Cittadini Attivi e le connesse responsabilità.

2 I Cittadini Attivi, nell'esercizio della propria attività, rispondono degli eventuali danni cagionati - per colpa o dolo - a persone o cose.

3 Fermo restando che la Amministrazione deve inserire i beni comuni inclusi nel Patto tra quelli oggetto delle proprie coperture assicurative, qualora l'intervento preveda che il bene sia messo nella disponibilità dei Cittadini Attivi, il Patto deve esplicitare le modalità di fruizione del bene da parte della generalità e i Cittadini Attivi assumono la qualità di custodi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice Civile.

4 Il Patto presuppone la libera scelta e disponibilità dei Cittadini Attivi nell'assumere la disponibilità ad eseguire le azioni ivi previste tenendo indenne l'Amministrazione riguardo a danni alla persona e/o alle cose dei cittadini medesimi.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART 18 - Referto al Consiglio Comunale

- 1 Il Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno relaziona al Consiglio in merito all'andamento dei patti.

- 2 Il Consiglio comunale attribuisce la competenza al controllo, alla verifica ed alla promozione delle prassi e delle esperienze di Amministrazione Condivisa ad una Commissione Consiliare Permanente.